

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i>	Pag. 1
<i>In sede referente</i>	» 2
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964	
»	5
CONVOCAZIONI	
»	6

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente FABBRI*. — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato, per il tesoro Sinesio; e per le poste e le telecomunicazioni, Volpe.

Disegno di legge:

Indennità forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti (*Parere alla X Commissione*) (1643).

Su proposta del relatore Di Lisa e dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Santoni e Cottone (il quale avanza

un quesito sul recente sciopero dei portalettere), nonché i Sottosegretari Volpe e Sinesio, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere:

« La Commissione ha rilevato come il Governo abbia ritenuto fondate le osservazioni e le preoccupazioni in precedenza manifestate dalla Commissione medesima a proposito della congruità della indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata dal disegno di legge. Ha preso atto della proposta formulata dallo stesso Governo di far decorre le provvidenze contemplate dal disegno di legge a partire dal prossimo esercizio finanziario e di limitare esplicitamente l'onere per l'anno finanziario 1970 alle disponibilità esistenti sul capitolo n. 123 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario medesimo.

La Commissione ha, pertanto, deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che la decorrenza della indennità forfettaria di che trattasi venga fissata a partire dal prossimo esercizio finanziario, nonché a condizione che il testo del progetto di legge risulti integrato da una disposizione che espressamente preveda che, per l'anno finanziario 1970, il rilascio delle autorizzazioni alla corresponsione della indennità non dovrà comunque comportare una spesa superiore a lire 620 milioni. Il parere favorevole è, altresì, subordinato all'accoglimento, da parte della competente Commissione di merito, della seguente nuova formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 620 milioni

per l'anno finanziario 1970, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 123 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario medesimo.

« Per gli anni finanziari successivi l'onere, valutato in lire 1.308 milioni, sarà iscritto negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

Disegno di legge:

Norme integrative della legge 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere alla IX Commissione) (1987).

Dopo illustrazione del presidente Fabbri e dopo interventi dei deputati Cottone e De Laurentiis, nonché del Sottosegretario Sinesio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1969, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Intervengono, per il Governo, il Ministro delle finanze, Bosco e il Sottosegretario di Stato per l'interno, De Mita.

Disegno e proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (Urgenza) (1342).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1807.

Sull'articolo 9 intervengono i deputati Raucci, Scotti, Cottone, Mussa Ivaldi Vercelli, Gastone, Bodrato, La Loggia, Principe, Caruso, il relatore Tarabini, il ministro Bosco ed il Presidente Tremelloni. La Commissione approva due emendamenti, proposti rispettivamente dal deputato Scotti e dai deputati Scotti, Gastone, Ferri Gian Carlo, De Laurentiis e Bodrato, intesi a sostituire i primi due commi dell'articolo 9, e sui quali si era dichiarato d'accordo il relatore, mentre aveva manifestato dissenso il rappresentante del Governo; approva, altresì, una nuova formulazione del terzo comma proposta dal Governo ed un comma aggiuntivo proposto dal relatore Ta-

rabini e dal deputato Bodrato, sicché l'articolo 9 risulta approvato nella seguente nuova formulazione:

« Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento e per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione ed in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e dei prestiti in estinzione non potrà per ogni esercizio superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della regione.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri di cui al quinto comma e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare trimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate né disporre nuove spese. Ogni altra legge regionale che implichi nuove o maggiori spese nei confronti di quelle approvate con legge di bilancio deve indicare i mezzi per farvi fronte ».

La Commissione non ha approvato, invece, il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 9, proposto dai deputati Raucci, Passoni e Gastone, emendamento sul quale si erano dichiarati contrari tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo:

« Le regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni per provvedere a spese d'investimento.

Alla copertura degli oneri relativi le regioni provvederanno mediante le entrate derivanti da tributi propri e partecipazioni »;

nonché un emendamento, a firma dei deputati Ferri Giancarlo, De Laurentiis e Santoni, inteso a sopprimere, al terzo comma, le parole « previa autorizzazione del ministro del tesoro, di concerto con quelli delle finanze e dell'interno ».

Risulta infine ritirato dai proponenti un emendamento presentato dai deputati Scotti e La Loggia, inteso a sopprimere il terzo comma.

La Commissione passa, quindi, all'esame dell'articolo 10. Dopo ampia discussione, nella quale intervengono i deputati Caruso, Delfino, La Loggia, Principe, il relatore Tarabini e il ministro Bosco, la Commissione delibera di rimettere la formulazione definitiva del testo dell'articolo ad un apposito Comitato, cui sono chiamati a far parte il relatore Tarabini e i deputati Caruso, La Loggia e Principe.

(La seduta sospesa alle 13,15 riprende alle 19).

La Commissione, dopo ulteriori interventi del presidente Tremelloni, dei deputati Gastone, La Loggia, Terraroli e Caruso, del relatore Tarabini e del ministro Bosco, approva l'articolo 10 nella seguente nuova formulazione, proposta dal relatore Tarabini e dai deputati Caruso, La Loggia e Principe:

« I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni sui beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello cui servono i beni medesimi.

Sono trasferiti alle Regioni e fanno parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti di interesse regionale.

I beni appartenenti alle regioni che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti costituiscono il patrimonio delle Regioni.

Sono trasferiti alle Regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le cave e le torbiere, quan-

do la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali. Gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale saranno trasferiti ed entreranno a far parte del patrimonio indisponibile delle Regioni con i provvedimenti legislativi di cui al successivo articolo 15.

La individuazione dei singoli beni trasferiti sarà effettuata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col ministro competente per materia, sentita la Regione interessata.

Per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni si applicano le norme del codice civile, delle leggi speciali e quelle sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ».

Non risulta perciò approvato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10, già trasmesso in allegato al parere di minoranza della Commissione affari costituzionali ed illustrato dal deputato Delfino:

« Vengono trasferiti alle Regioni e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

a) le foreste ad eccezione di quelle che ai fini di una efficace azione di bonifica montana e di difesa del suolo, vengano con legge dello Stato dichiarate di interesse nazionale; di quelle che lo Stato ritenga di dover mantenere sotto l'amministrazione dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali e di quelle amministrare dal fondo per il culto;

b) le miniere che non vengano, con legge dello Stato, dichiarate di interesse nazionale;

c) le acque minerali e termali;

d) le cave e le torbiere, quando la disponibilità sia sottratta al proprietario del fondo.

Dalla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui con decreto del Presidente della Repubblica saranno state emanate per ogni singola Regione le norme di attuazione per il trasferimento dei beni e del patrimonio dello Stato alle Regioni, le Regioni subentreranno allo Stato in tutti i rapporti relativi ai beni medesimi.

Entro il mese successivo l'Azienda di Stato delle foreste demaniali trasmetterà un elenco delle foreste oggetto di trasferimento al Presidente della Giunta regionale interessato il quale prenderà le misure necessarie per la partecipazione alla stesura dei verbali di consegna.

Entro la medesima data le intendenze di finanza operanti in ogni singola regione provvederanno a trasmettere elenchi descrittivi dei beni oggetto del trasferimento al Ministero delle finanze e al Presidente della Giunta regionale.

Entro tre mesi dalla data di approvazione degli elenchi da parte del Ministro delle finanze, gli uffici tecnici erariali operanti nella Regione provvederanno alla consegna di detti beni mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento dei delegati delle rispettive intendenze di finanza e delle Regioni.

Gli elenchi descrittivi di cui ai commi precedenti costituiranno titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per l'intavolazione dei beni ivi compresi a favore della Regione, che saranno effettuati a cura del Presidente della Giunta regionale.

I beni di cui ai commi precedenti saranno trasferiti alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno e con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze e arredi.

I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spetteranno alla Regione della citata data del 1° gennaio.

L'Amministrazione Regionale dovrà tenere aggiornato l'inventario di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco di tutti i titoli, carte e scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione ».

Sono, infine, ritirati dai rispettivi proponenti i seguenti emendamenti:

un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10, a firma dei deputati Raucci, Passoni e Gastone e così formulato:

« Le Regioni hanno un loro demanio e patrimonio.

Sono devoluti alle Regioni i beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato ivi esistenti connessi alle materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione.

La consistenza di tali beni e le modalità per la loro consegna saranno determinate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, previa intesa con i Presidenti delle Giunte regionali.

Costituiscono inoltre beni demaniali i beni acquisiti alle Regioni a qualsiasi titolo e rientranti nella specie indicata dall'articolo 822 del codice civile.

Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tutti i beni destinati a sede di

uffici pubblici regionali o a pubblici servizi regionali, con i relativi arredi.

Costituiscono patrimonio disponibile delle Regioni i beni appartenenti alle Regioni che non siano della specie prevista dal secondo e dal quinto comma del presente articolo.

I beni costituenti il demanio e il patrimonio delle Regioni saranno amministrati in base a leggi della Regione entro i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato »;

un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10, proposto dai deputati Caruso, Ferri Giancarlo, Gastone e Raucci, nella seguente formulazione:

« I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 882 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni sui beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello cui servono i beni medesimi.

Sono assegnati alle Regioni ed entrano a far parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti.

I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dal primo e secondo comma, costituiscono il patrimonio delle Regioni.

Sono assegnati alle Regioni ed entrano a far parte del loro patrimonio indispensabile, le foreste che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici trasferiti per competenza dallo Stato alle Regioni.

Per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni si applicano le norme del codice civile, delle leggi speciali e quelle sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

La individuazione dei singoli beni trasferiti sarà effettuata entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro competente per materia, d'intesa con la Regione interessata »;

un emendamento governativo, inteso a sostituire l'articolo 10 con il seguente:

« I decreti legislativi di cui al successivo articolo 15, nel disciplinare il passaggio delle funzioni attribuite alle Regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, determineranno i beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato da devolvere alle Regioni nonché le modalità di trasferimento dei beni stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i beni della specie di quelli indicati dal terzo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartenenti alle Regioni per l'acquisizione a qualsiasi titolo, costituiranno il demanio regionale e saranno soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

Il medesimo regime si applicherà ai diritti reali che spettano alle Regioni sui beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello cui servono i beni medesimi;

b) saranno assegnati alle Regioni ed entreranno a far parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti di interesse regionale;

c) i beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dalle lettere a) e b), costituiranno il patrimonio delle Regioni;

d) saranno assegnati alle Regioni, ed entreranno a far parte del loro patrimonio indisponibile, le foreste che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato con esclusione dei parchi nazionali, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati a uffici e servizi pubblici trasferiti per competenza dallo Stato alle Regioni.

Per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni, si applicheranno le norme del codice civile, delle leggi speciali e quelle sull'am-

ministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato »;

nonché una serie di emendamenti, proposti dai deputati La Loggia, Scotti, Giordano e Di Lisa, intesi: a sostituire al primo comma la parola « necessari » con l'altra « connessi »; a sostituire, il secondo comma, con il seguente: « I beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione sono assegnati alle regioni eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale e sono soggetti al regime previsto per i beni del demanio pubblico »; ad aggiungere, al quinto comma, dopo le parole « e quelli destinati ad uffici e servizi pubblici » le altre « trasferiti dallo Stato alle regioni »; ad aggiungere il seguente comma: « La individuazione dei singoli beni trasferiti sarà effettuata, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il ministro competente per materia d'intesa con la regione interessata ».

Il presidente Tremelloni rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1969, ORE 17. — *Presidenza del Presidente ALESSI.*

La Commissione procede alla lettura ed approvazione dei processi verbali della deposizione resa dall'onorevole Mariano Rumor.

La Commissione, quindi, delibera in merito alle richieste istruttorie formulate dai vari Commissari e definisce il programma dei futuri lavori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

CONVOCAZIONI

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Mercoledì 29 ottobre, ore 18.

*Esame delle domande di autorizzazione
a procedere in giudizio:*

- contro il deputato Colleselli (Doc. IV, n. 19) — Relatore: Musotto;
- contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 21) — Relatore: Boldrin;
- contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 29) — Relatore: Boldrin;
- contro il deputato Tripodi Girolamo (Doc. IV, n. 31) — Relatore: De Poli;
- contro il deputato D'Auria (Doc. IV, n. 37) — Relatore: Guidi;
- contro il deputato Salvatore (Doc. IV, n. 46) — Relatore: Baroni;
- contro il deputato Lettieri (Doc. IV, n. 48) — Relatore: Musotto;
- contro il deputato Arzilli (Doc. IV, n. 69) — Relatore: Musotto.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 29 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica (1518) — Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della II Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge costituzionali:

INGRAO ed altri: Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma

dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione, concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica (25);

PELLICANI: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione (35);

FRACANZANI ed altri: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione; ed elettorato passivo per la Camera dei deputati al compimento del ventunesimo anno di età, a modifica del secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione (1374).

— Relatore: Bosco.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1644);

MANCINI ANTONIO: Conferimento dei posti di organico nella Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (1389).

— (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sui disegni di legge:

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1208) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Cavallari;

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo (1844) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sulla proposta di legge:

EVANGELISTI ed altri: Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (1403) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Cavallari.

Parere sui disegni di legge:

Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (346) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Cavallari;

Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza (1687) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Riccio.

Esame della proposta di legge:

LUZZATTO ed altri: Riduzione dal 21° al 18° anno del limite per la maggiore età e per la iscrizione nelle liste elettorali (1912) — Relatore: Bosco — (*Parere della IV Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 29 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero (1541) — Relatore: Terrana — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (1837) — Relatore: Simonacci — (*Parere della V e della VII Commissione*);

Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica (1838) — Relatore: Simonacci — (*Parere della V e della VII Commissione*);

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Unione italiana ciechi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1877) — Relatore: Miotti Carli Amalia — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

MATTARELLI ed altri: Finanziamento allo Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia Romagna per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale (774) — Relatore: Servadei — (*Parere della V e della VI Commissione*).

SEDATI ed altri: Adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise (1401) — Relatore: Felici — (*Parere della I, V e della X Commissione*).

Senatori SPAGNOLLI ed altri: Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province (*Approvato dal Senato*) (1624) — Relatore: Servadei.

CASTELLI: Finanziamento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) (1103) — Relatore: Zamberletti — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796) — (*Parere della V, VI, XI, XII, XIII e XIV Commissione*);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805) — (*Parere della V, VI, XI, XII, XIII e XIV Commissione*);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982) — (*Parere della V, VI, XI, XII, XIII e XIV Commissione*).

— Relatore: Miotti Carli Amalia.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 29 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Modifica dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566 (1538) — Relatore: Padula — (*Parere della I Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

LEPRE: Modifiche ad alcuni articoli del codice civile (670);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardante i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

— Relatore: Martini Maria Eletta.

Esame delle proposte di legge:

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821) — Relatore: Martini Maria Eletta;

PISICCHIO e IANNIELLO: Provvedimenti di legge per la concessione della pensione indiretta ai superstiti di avvocati e procuratori esclusi dalla iscrizione alla Cassa nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (1087) — Relatore: De Poli — (*Parere della XIII Commissione*);

CASCIO: Abolizione del doppio identico cognome (1012) — Relatore: Musotto — (*Parere della II Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

RUFFINI ed altri: Modifiche al codice penale (445) — Relatore: Vassalli.

Sottocommissione per i pareri.

Mercoledì 29 ottobre, ore 16.

Parere sui disegni di legge:

Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsa-

bilità limitata (1606) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Sabadini;

Modifica alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1898) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Padula;

Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria (328) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Lenoci;

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione (357) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Lenoci.

Parere sulle proposte di legge:

STORTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804).

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359);

NOVELLA ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795);

POLOTTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Lenoci.

Parere sulle proposte di legge:

LAFORGIA ed altri: Disciplina della professione di agente in mediazione (859) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Padula;

Senatori TORTORA ed altri: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1161) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Granzotto;

Senatori DE ZAN ed altri: Nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori e modificazioni all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, e agli articoli 5 e 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 (*Approvata dal Senato*) (1458) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Castelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e Partecipazioni statali)

Mercoledì 29 ottobre, ore 21.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);

— Relatore: Tarabini — (*Parere della I, della II e della VI Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Mercoledì 29 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

BRONZUTO ed altri: Proroga dell'incarico triennale per l'anno scolastico 1969-70 (1485);

BORGHI e BADALONI MARIA: Proroga degli incarichi triennali di insegnamento nelle scuole elementari per gli anni scolastici 1969-70 e 1970-71 (1650);

— Relatore: Bardotti;

Senatori TORELLI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1439) — Relatore: Meucci — (*Parere della VII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

MITTERDORFER ed altri: Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano) (560) — Relatore: Dall'Armellina — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BELCI ed altri: Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguar-

dante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (558);

SKERK ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per le scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia e istituzione del posto di viceprovveditore per le scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (686);

— Relatore: Rausa — (*Parere della I e della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

NANNINI ed altri: Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova (253) — Relatore: Badaloni Maria;

SGARLATA ed altri: Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 458, concernente il riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano (802) — Relatore: Lettieri.

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Mercoledì 29 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

MATTARELLA: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

MATTARELLA ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

LA LOGGIA ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

FERRETTI ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

ERMINERO ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275) — (*Parere della II e della V Commissione*);

— Relatore: Cusumano.

Discussione dei disegni di legge:

Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza (1687) — Relatore: Degan — (*Parere della I e della IV Commissione*);

Norme integrative della legge 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1887) — Relatore: Degan — (*Parere della V e della VI Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 29 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 (1691) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

BELCI: Modifica dell'ultimo comma dello articolo 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'ente porto di Trieste (1801) — Relatore: Marocco.

Mercoledì 29 ottobre, ore 10,30.

Comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 29 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (1661);

BONOMI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

ROMITA ed altri: Istituzione di un Fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

MONTANTI ed altri: Istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

— (*Parere della V e della VI Commissione*) — Relatore: De Leonardis.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Finanziamento delle indagini campionarie sulla consistenza del patrimonio suinicolo (1542) (*Parere della II e della V Commissione*) — Relatore: Prearo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 29 ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

LAFORGIA ed altri: Disciplina della professione di agente di mediazione (859) — Relatore: Erminero — (*Parere della IV Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528) — (*Parere della II e della IV Commissione*);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924) — (*Parere della II e della IV Commissione*);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del Programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118) — (*Parere della II e della IV Commissione*);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125) — (*Parere della II e della IV Commissione*);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237) — (*Parere della II e della IV Commissione*);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) — (*Parere della II e della XIII Commissione*);

— Relatore: Helfer.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 29 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatore VALSECCHI PASQUALE: Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia (*Approvata dal Senato*) (1625) — (*Parere della IV e della XII Commissione*) — Relatore: Gitti.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni della legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione (357) — Relatore: Monti — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Piccinelli.

Parere sulla proposta di legge:

NUCCI e POLOTTI: Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1112) (*Parere alla I Commissione*) — Relatore Anselmi Tina.

COMMISSIONE

PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Mercoledì 29 ottobre, ore 16.

COMMISSIONE INQUIRENTE

per i procedimenti di accusa.

Giovedì 30 ottobre, ore 11.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 30 ottobre, ore 9,30.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia.

IN SEDE REFERENTE.

Comunicazione del Presidente sulla predisposizione dell'indagine conoscitiva sugli istituti di prevenzione e di pena.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 30 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Trattamento economico spettante ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle

Forze armate impiegati in servizi collettivi d'ordine pubblico fuori sede (333) — Relatore: De Stasio — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

IOZZELLI: Adeguamento dell'indennità militare speciale all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (964);

SERRENTINO ed altri: Adeguamento dell'indennità speciale militare all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo delle guardie di finanza (1383).

— Relatore: Caiati — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*).

Parere sulle proposte di legge:

FOSCHI ed altri: Aumento del contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) (778);

Contributo italiano al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (779).

(*Parere alla III Commissione*) Relatore: Caiati.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 30 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatore PERRINO: Autorizzazione al Ministero della sanità, a concedere, fino ad un massimo del cinque per cento del fondo ospedaliero istituito con l'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, contributi in favore degli Enti ospedalieri per attrezzature e funzionamento di scuole per la qualificazione professionale e corsi per l'addestramento del personale sanitario ausiliario e tecnico (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1348) — Relatore: Usvardi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

FOSCHI: Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (1734) — Relatore: Allocca.

Parere sulle proposte di legge:

DI NARDO RAFFAELE: Disciplina del trattamento economico di alcune categorie di dipendenti degli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale (530);

DI NARDO RAFFAELE: Estensione del trattamento economico di cui alla legge 20 febbraio 1968, n. 100, al personale dei ruoli tecnici dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale (531);

SCALIA ed altri: Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (539);

BIANCHI FORTUNATO: Disciplina del trattamento economico degli ingegneri, degli architetti, dei periti e dei geometri funzionari dipendenti dagli Enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e di prevenzione antinfortunistica (751);

— (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Foschi.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori LOMBARDI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1546) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Andreoni.

Parere sulle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

Parere sulle proposte d'inchiesta parlamentare:

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'infanzia al di fuori della famiglia (761);

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Mezza Maria Vittoria.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

Giovedì 30 ottobre, ore 17.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 12 novembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto (1310) — Relatore: Curti.

Discussione della proposta di legge:

BRESSANI ed altri: Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali (*Urgenza*) (930) — Relatore: Laforgia — (*Parere della I, della V e della XII Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Modifica al terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1438) — Relatore: Castellucci;

Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

ALESI: Norme interpretative ed integrative dell'articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, in mate-

ria di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari (297) — Relatore: Beccaria — (*Parere della IV Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

GIOMO: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (1317) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Definizione dei benefici fiscali a favore delle imprese industriali ed artigiane trasferite dal centro storico di Assisi (*Urgenza*) (1815) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Bima.

Discussione della proposta di legge:

NAPOLITANO FRANCESCO ed altri: Modifiche all'ordinamento della guardia di finanza e integrazione della legge 24 ottobre 1966, n. 887 (1799) — Relatore: Bima — (*Parere della V e della VII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

FRACASSI ed altri: Trattamento economico di missione del personale dell'Ispettorato del lavoro a parziale modifica della legge 15 aprile 1961, n. 291 (292) — Relatore: Laforgia — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Ulteriore proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 (1896) — Relatore: Perdonà — (*Parere della V Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.